



Il Ministro dell'Interno

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e, in particolare, l'articolo 55, che, nel disciplinare i trasferimenti del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, al primo comma, prevede, tra l'altro, la pubblicazione annuale dell'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro dell'interno, e, ai commi secondo e terzo, la possibilità del personale che presta servizio nelle sedi disagiate di chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede e l'obbligo dell'Amministrazione di tener conto, nel disporre il trasferimento d'ufficio, oltre che delle esigenze di servizio e delle situazioni di famiglia, anche del servizio già prestato in sedi disagiate;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 24 aprile 1982, n. 338, che, all'articolo 2, prevedono, tra l'altro, che al personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, tra le quali si annoverano anche quelle del citato articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- VISTI gli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 203, che autorizzano, rispettivamente, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo e in situazioni di grave disagio ambientale e, nel caso di impossibilità ad assicurare il funzionamento delle stesse mense obbligatorie di servizio, a provvedere, ai sensi dell'articolo 55 del citato d.P.R. n. 782 del 1985, *“in ordine di preferenza: alla stipula di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato che gestiscono nella sede mense per il proprio personale; all'appalto del servizio, alla stipula di convenzioni con privati”*;
- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, con legge 17 febbraio 1985, n. 19, secondo cui il parere del Consiglio nazionale di polizia sulle materie di cui all'articolo 85, commi secondo e terzo, della citata legge n. 121 del 1981, è espresso *“con le stesse modalità di cui al predetto articolo 85, commi secondo e terzo, dalle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale”*;



Il Ministro dell'Interno

- VISTO l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che per il personale della Polizia di Stato, qualora ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 203 del 1989, nelle fattispecie disciplinate dal pure citato articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero;
- VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, che disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 febbraio 2020, che ha determinato il numero e le competenze degli Uffici, dei Servizi e delle Divisioni in cui si articolano le Direzioni centrali e gli Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 28 giugno 2022, che definisce, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2 dello stesso decreto presidenziale n. 208 del 2001, nonché le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in data 5 luglio 2023, che ha differito l'entrata in vigore del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza in data 28 giugno 2022 – ad eccezione delle disposizioni già vigenti ai sensi dell'art. 164, comma 1, dello stesso provvedimento – fino agli interventi di adeguamento dell'assetto ordinativo e delle relative dotazioni organiche delle articolazioni periferiche, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, conseguenti alle modifiche normative intervenute;
- VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, contenente disposizioni volte a disciplinare gli interventi, ancora in corso, per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, tra cui sono ricompresi i Comuni di Amandola e di Camerino, inclusi, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 del predetto



Il Ministro dell'Interno

decreto-legge n. 189 del 2016, riguardanti, il primo allegato, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, il secondo allegato, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023, con il quale sono stati individuati quali sedi disagiate per l'anno 2023 gli Uffici e Reparti ove presta servizio il personale della Polizia di Stato, siti nell'ambito dei territori dei Comuni di Amandola e di Camerino;

CONSIDERATO che, come evidenziato dai Questori di Macerata e di Fermo con note, rispettivamente, in data 18 e 26 ottobre 2023, sussistono i presupposti per confermare anche per l'anno 2024, con riferimento agli Uffici e Reparti ove presta servizio il personale della Polizia di Stato, siti nei territori dei Comuni di Camerino e di Amandola, la condizione di sede disagiata, permanendo quegli straordinari disagi, conseguenti agli eventi sismici rispettivamente del 26 e del 30 ottobre e del 24 agosto 2016, che incidono sulle condizioni di vita e di lavoro anche del predetto personale della Polizia di Stato in servizio presso i citati Uffici;

SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative a livello nazionale, in luogo del parere del Consiglio nazionale di polizia, ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 858 del 1984;

CONSIDERATA l'attuale dislocazione, nell'ambito dei territori dei Comuni di Amandola e di Camerino, degli Uffici e Reparti ove presta servizio il personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione delle sedi disagiate per l'anno 2024 con riferimento agli Uffici e Reparti siti nei territori dei Comuni di Amandola e di Camerino)

1. Ai fini dei benefici previsti dagli articoli richiamati in premessa, sono individuati quali sedi disagiate per l'anno 2024 i seguenti Uffici e Reparti ove presta servizio il personale della Polizia di Stato, siti nell'ambito dei territori dei Comuni di Amandola e di Camerino:

- a) Distacco della Polizia stradale di Amandola;
- b) Distacco della Polizia stradale di Camerino.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 2

(Disposizioni di attuazione e di invarianza finanziaria)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

Piantedosi